

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Settore Programmazione

Disegno di legge recante "Norme integrative alla legge regionale
18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il
triennio 1987/89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straor-
dinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività
produttive".

Bari, 10 novembre 1987

RELAZIONE
=====

Il disegno di legge recante "Norme integrative alla legge regionale, 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987-89 (legge finanziaria regionale) - Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive" ha inteso definire con maggiore precisione le azioni integrate a suo tempo previste dalla L.R. 7/87.

Si è voluto, altresì, mantenere ferma la individuazione degli obiettivi e la impalcatura procedurale per non inficiare il carattere straordinario della manovra economica che si è voluta instaurare con il provvedimento legislativo in questione.

Le azioni integrate sono state, ulteriormente aggregate per consentire una maggiore e migliore sinergia alle proposte di intervento che saranno presentate nel prossimo anno, senza recare motivi di confusione e disagio per i soggetti attuatori della legge.

La ridefinizione delle azioni ha, inoltre, consentito di introdurre una logica territoriale, sia pure a maglie larghe, che

sfavorisse la duplicazione di interventi e che, invece, favorisse l'ancoraggio del progetto alle reali necessita' del territorio.

La tipologia degli interventi, infatti, non puo' prescindere dalla localizzazione, trattasi di un effetto diretto che non puo' essere accantonato se si vuole evitare spreco di risorse intellettuali e finanziarie.

Inoltre, alla luce delle esperienze pregresse, si e' ritenuto opportuno omogeneizzare gli importi relativi alla dotazione finanziaria per il conseguimento degli obiettivi "Difesa, Recupero e Fruibilita' dell'Ambiente" e "Sostegno alle Attivita' Produttive", in entrambe le situazioni di domanda ed offerta.

La motivazione di tale modifica e' da individuarsi nella necessita' di assicurare l'accesso ai finanziamenti regionali per quei progetti che pur avendo caratteristiche di validita' tecnica, non riuscivano a raggiungere per caratteristiche tipologiche, l'importo minimo prefissato.

Una ulteriore innovazione che si e' voluta introdurre nel disegno di legge riguarda le modalita' di gestione

dell'intervento che dovranno assumere un carattere di maggiore certezza nelle proposte che saranno presentate. E' intendimento della Regione, infatti, non solo avviare la costruzione di strutture e/o infrastrutture, ma di ottenere precise garanzie sulla sicurezza dell'investimento e la continuita' del progetto. A tale proposito la gestione dei servizi derivante dagli interventi, vedra' impegnato il proponente nell'assicurare e garantire l'attivita' di gestione per un periodo almeno sufficiente a raggiungere l'equilibrio finanziario.

Si ritiene, infatti, che sia questa la giusta logica in grado di consentire un risvolto occupazionale permanente, derivante dalla spesa pubblica, ed offrire un risultato misurabile degli interventi attivati.

La disponibilita' finanziaria introdotta anche quest'anno nella legge regionale non e' cospicua, ma rimane fermo l'impegno regionale di considerare le risorse regionali come "volano" per aggregare disponibilita' finanziarie esterne e quindi ritenere lo strumento legislativo il meccanismo di raccordo tra politica

economica regionale, interventi statali ordinari e straordinari ed azioni comunitarie di sviluppo.

Va, peraltro verificata la praticabilità di un organismo che svolga attività di promozione e di assistenza nei confronti dei soggetti attuatori; tale organismo dovrebbe contribuire a favorire ed elevare il contenuto propositivo dei progetti.

Infine si ritiene opportuno proporre l'avvio di una specifica attività di monitoraggio per i progetti finanziati, seguendo una procedura fortemente innovativa, già parte integrante delle iniziative di investimento pubblico a livello di Enti Internazionali (Banca Mondiale, CEE). In particolare sembra oggi essere indispensabile una attività di monitoraggio sistematico specificamente per progetti complessi ed a valenza pluriennale.

Nel dettaglio il monitoraggio (che si rende quanto mai opportuno soprattutto nelle iniziative progettuali a preminente contenuto di "attività") va

articolato nella:

- analisi e valutazione dell'organizzazione tecnico-amministrativa preposta alla realizzazione (project management) nonché della programmazione generale della esecuzione dei lavori;
- verifica periodica dello stato di avanzamento tanto in termini fisici, quanto di gestione finanziaria, e confronto con gli obiettivi, costi e tempistica del progetto;
- anticipazione delle varianti da introdurre per assicurare il raggiungimento degli obiettivi, o per modificare gli obiettivi alla luce delle diverse circostanze - favorevoli o sfavorevoli - insorte durante l'esecuzione;
- rilevazione degli scostamenti significativi tra programmato e realizzato e analisi dei motivi;
- segnalazione tempestiva dell'insorgere di problemi e di ritardi, come pure di occasioni propizie per diminuire i costi e migliorare la performance in termini di qualità e tempi di realizzazione.

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SETTORE PROGRAMMAZIONE

D.D.L.: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO
1987, N.7 CONCERNENTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER IL
TRIENNIO 1987-89 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).
INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LO
SVILUPPO DELE ATTIVITA' PRODUTTIVE".

BARI, 10 NOVEMBRE 1987

ART. 1

L'articolo 3 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7 e' cosi' sostituito:

1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione della innovazione tecnologica e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:

- espansione e riqualificazione dell'occupazione;
- riequilibrio territoriale;
- promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale.

2. Gli interventi, ferma restando la proprieta' pubblica delle strutture e/o infrastrutture, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche:

A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE

- A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilita' delle aree costiere;
- A.2 Costituzione, estendimento, riqualificazione e fruibilita' di aree boschive e/o aree di particolare pregio ambientale e naturale;
- A.3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane all'interno delle aree ad alta densita' demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione.

A.4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilità dei beni storico-artistici.

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- B.1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamenti produttivi, comprensivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione d'uso vincolate alle attività produttive;
- B.2 Incremento e destagionalizzazione dei flussi turistici, attraverso la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi per la nautica da diporto, il turismo climatico, naturalistico, culturale e rurale e la creazione di strutture, infrastrutture e servizi per il turismo congressuale;
- B.3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici trasformati, attraverso la creazione, l'ampliamento, la riqualificazione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al

miglioramento della qualità e varietà della produzione.

3.1 progetti, corredati del parere favorevole dell'Ente locale competente, comprendono gli interventi funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle attività, assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno sufficiente a raggiungere l'equilibrio finanziario dell'attività di gestione. Priorità verrà assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle aree delle Comunità Montane, nonché in quelle individuate come depresse dalla legge statale 717/65.

Art.2

Il quinto comma dell'art.5 della L.R. n.7 del 18 febbraio 1987, viene così ridefinito:

- Allo scopo di assicurare ampie ed immediate ricadute territoriali, gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto delle aree urbane ad alta densità demografica.

dovranno inoltre avere un importo complessivo compreso tra 10 e 40 miliardi di lire, e completarsi entro un periodo massimo di quattro anni.

Art. 3

Il sesto comma dell'art.5 della L.R. n. 7 del 18 febbraio 1987, è
soppresso.

Art. 4

Il quinto comma dell'art.9 della L.R. 18 febbraio 1987 n. 7 è sop-
presso.

Art. 5

Al fine di contribuire ad adeguare ed elevare il contenuto propositi-
vo dei progetti la Regione promuove, nel rispetto della normativa vi-
gente, attività di assistenza tecnica in favore dei soggetti attuatori
di cui all'art.4 della L.R. 7/87.

Art. 6

Al fine di ridurre i rischi delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento cogliendo opportunità che si possano presentare in sede di esecuzione, la Regione attiva, con riferimento ai progetti finanziati ai sensi della presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.

I costi di tali attività, da definire nel rispetto delle normative di cui alla L.R. 45/81, costituiscono onere a carico dei concessionari.

Art. 7

L'Art. 12 della L.R. 7/87 è così sostituito:

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è istituito il Cap. 0004195 "Fondo per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e sviluppo delle attività produttive" del bilancio regionale anno 1988, con una dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1988 ed una previsione di spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

2. A tale fondo affluiranno i contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonché i fondi aggiuntivi ordinari al per seguimento degli obiettivi fissati nella presente legge.
3. Tali risorse andranno ad integrare la previsione di spesa per l'an no 1989 sopra indicata per il finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti nella presente legge.

Art. 8

L'art. 15 della L.R. 7/87 è così sostituito:

Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanzia rio 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 51210 "Mutui passivi"

Bil. comp. + 50.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000

Cap. 10110 "Saldo Finanziario Attivo"

Bil. comp. + 50.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000

USCITA

Variazione in aumento

Cap. 0004195 "Fondo per interventi Straordinari per la tutela dell'am-
biente e lo sviluppo delle attività produttive"

Bil. comp. + 100.000.000.000

Bil. cassa + 100.000.000.000

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consi-
gliare permanente il 31/12/87